

Allegato "C" al n. 9.119 di Raccolta

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
TRADIZIONI POPOLARI DI BORGO SAN ROCCO - GORIZIA -
ODV"**

Sezione I

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' istituita, a far data dal 15 luglio 1966, l'Associazione di volontariato denominata "Centro per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni popolari di Borgo San Rocco – Gorizia – ODV", con sede in Gorizia, Via Veniero n. 1.

ART. 2 - SCOPO

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro, di tutte le iniziative atte a valorizzare le tradizioni, gli usi ed i costumi del Borgo San Rocco, ed in particolare di contribuire allo studio, tramite l'indagine storica degli stessi, alla ricerca ed alla conservazione dei documenti e dei cimeli, alla conservazione ed alla diffusione di ogni forma di costume locale, anche attraverso manifestazioni e/o iniziative che dovessero essere promosse da comitati aventi finalità simili, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

i) l'Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) L'Associazione organizza e gestisce anche attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Sezione II

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.

ART. 4 - ORGANI

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) L'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d) Il Collegio dei Revisori, nei casi di legge Organo di controllo e Revisore.
- Tutte le cariche Sociali sono gratuite.

ART. 5 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- 1) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, nonché, quando previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore;
 - 2) l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;
 - 3) l'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione e consuntivo;
 - 4) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto;
 - 5) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 6) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
- 1) le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - 2) lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata in qualsiasi momento quando sia fatta richiesta da almeno 2/5 (due quinti) del Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della Associazione e/o affisso all'albo dell'Associazione, e comunicato a mezzo posta elettronica, o con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla data fissata per la prima.

L'Assemblea deve essere convocata in Gorizia, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 7 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 8 - POTERI DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con diritto di voto attivo, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, attraverso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un numero massimo di soci, come previsto dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve indicare che non è consentito rilasciare e/o autenticare deleghe prive del nome del delegato.

ART. 8 *BIS* - QUORUM ASSEMBLEARI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è necessaria la presenza, tanto in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci per la durata di due anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tramite elezioni democratiche dall'Assemblea dei soci.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinno-

vato.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere-Economo.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario verbalizzante.

ART. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a)** libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b)** registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d)** libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI, ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta del libro cassa, redigeranno una relazione al rendiconto e al bilancio di previsione, potranno accertare la

consistenza di cassa e la consistenza del patrimonio e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede, in luogo del Collegio dei Revisori di cui sopra, alla nomina dell'Organo di Controllo avente i requisiti e funzionante secondo le previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, avente i requisiti e funzionante secondo le previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Sezione III

ART. 14 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Fanno parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o altri Enti del terzo settore, in persona del legale rappresentante, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che dichiarino di aderire alle finalità statutarie e siano ammessi dal Consiglio direttivo. La richiesta di ammissione avviene in forma scritta o verbale e indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera per iscritto l'accettazione o il rigetto della domanda entro sessanta giorni dalla richiesta. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La delibera di rigetto adeguatamente motivata, è comunicata all'interessato per l'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 23 del C.T.S..

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 15 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione si fonda sulla lealtà, onestà e sull'impegno spontaneo e disinteressato degli aderenti, nonché sulla piena adesione degli stessi alle finalità statutarie.

Tutte le prestazioni dei soci sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I soci si impegnano, altresì, a corrispondere una quota annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea con esercizio del diritto di voto.

Tutti i Soci, persone fisiche ovvero persone fisiche indicate dagli enti asso-

ciati tra i propri associati, possono essere eletti alle cariche Sociali.

Dell'attività dell'Organizzazione tutti gli associati devono essere adeguatamente informati.

Gli associati hanno inoltre diritto di frequentare i locali Sociali, nonché di servirsi degli archivi Sociali.

L'Associazione può avvalersi di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che operano nella totale gratuità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione stessa di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sezione IV

ART. 17 - PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni**
- b) contributi**
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti**
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.**

Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote

associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà presentare il rendiconto e il bilancio di previsione all'Assemblea.

La gestione finanziaria viene effettuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente, con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

Il rendiconto ed il bilancio di previsione dovranno venire depositati presso la sede associativa almeno cinque [5] giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione, al fine di garantirne l'adeguata consultazione ad opera degli associati.

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Sezione V

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri enti del Terzo settore, od altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie Sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi a cura dell'Assemblea. Tali arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 21 - NORMA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia.

Firmato: Vanni Feresin

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)